

**Linee Guida ANAC n. 4 di
attuazione del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50
recanti “*Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici*”.**

Parte di interesse per le Strutture: paragrafi da 1 a 4

Paragrafo 4:

“Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore a 40.000 Euro**”

Ambiti di novità e quindi di particolare interesse:

1 - Rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2 - Controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici in caso di affidamento diretto.

1 - Rotazione degli inviti e degli affidamenti (vedi paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida)

Tale principio, volto ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, si applica **“con riferimento all'affidamento immediatamente precedente** a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una **commessa rientrante nello stesso settore merceologico.....ovvero ancora nello stesso settore di servizi”**.

1.1 Affidamenti di importo pari o superiore a Euro 1.000 e inferiore a EURO 40.000

“Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di **invito** a procedure dirette all’ assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento”

Nella seguente tabella si evidenziano, in relazione ai suddetti soggetti, le possibili motivazioni a sostegno di eventuali deroghe al principio (paragrafo 3.7 delle Linee Guida).

Conseguenze del principio di rotazione	Onere di motivazione nei casi eccezionali in cui si ritiene di dover derogare al principio
Divieto di affidamento diretto e di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente	La stazione appaltante motiva tale scelta “in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative” (situazione che si verifica se nel mercato di riferimento vi è un numero di operatori economici estremamente limitato), “tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento”.
Divieto di affidamento diretto e di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento	La motivazione “deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’ operatore economico e l’ idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”.

ECCEZIONE

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ad esempio RDO sul MEPA con invito a tutti i fornitori iscritti in una determinata categoria merceologica).

1.2 - Affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000

Per tali affidamenti è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3.7 delle Linee Guida, “con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre, od in atto equivalente”.

SUDDIVISIONE PER FASCE?

In ordine al principio di rotazione l'Amministrazione, **in sede di revisione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, valuterà l'opportunità** (si tratta di una **facoltà delle stazioni appaltanti**, ai sensi del paragrafo 3.6. delle Linee Guida) **di suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico**, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

2 - Controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici in caso di affidamento diretto.

Le Linee Guida in parola, in materia di controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici, dettano, in esecuzione di quanto previsto dall' art. 36, comma 7, del Codice, importanti prescrizioni. In particolare, prima della stipula del contratto è necessario che l'operatore economico compili **un'autodichiarazione** (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000) sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti nell'art. 80 del Codice (e, laddove richiesti nella lettera di invito o documento equivalente, anche dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 83). Detta autodichiarazione deve essere compilata secondo il **modello di DGUE** (Documento di gara Unico Europeo), in formato elettronico (per importi fino a Euro 5.000,00 può essere anche un modello semplificato). L'autodichiarazione può essere utilizzata per sei mesi (come i relativi certificati). Le verifiche da effettuare sui requisiti **prima della stipula del contratto** variano a seconda dell'importo dell'affidamento.

Importi	Requisiti da verificare prima della stipula del contratto	Modalità della verifica e fac-simili da utilizzare
A) Importi fino ad euro 5.000 al netto dell' IVA	Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione deve procedere alla verifica di alcuni dei requisiti dichiarati dall'operatore economico:	DGUE o modello semplificato di autodichiarazione
	a) assenza di iscrizioni derivanti da qualsivoglia causa di esclusione, deliberata dall' ANAC, e assenza dei provvedimenti interdittivi emessi dalle Prefetture in tema di prevenzione antimafia;	Consultazione del casellario ANAC (vedi istruzioni sotto riportate)
	b) assenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali – art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;	Verifica del DURC
	c) nel caso dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti, che sono ricompresi tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012) alla verifica della presenza dell'operatore economico nella c.d white list presso la Prefettura competente;	Consultazione della white-list -"elenco imprese iscritte" collegandosi al sito della Prefettura della sede dell'operatore economico da verificare
	d) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni, ove richiesti dalla lettera di invito o documento equivalente (art. 83 Codice dei Contratti Pubblici).	Verifica della documentazione richiesta all'operatore economico con la lettera di invito o documento equivalente

B)
**importo
superiore
a 5.000
Euro e non
superiore
a 20.000
Euro al
netto
dell'IVA**

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione deve procedere alla verifica di alcuni dei requisiti dichiarati e, in particolare, di tutti quelli indicati al punto A e dei seguenti:

a) sussistenza dei requisiti di cui all' art. 80, comma 1 (assenza di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati ivi previsti)

b) assenza di violazioni gravi (superiori ad Euro 5.000,00) definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici)

c) assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale o dell' assenza di una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici)

DGUE

Richiesta alla Procura della Repubblica di Pisa del certificato del casellario giudiziale dei soggetti di cui all' art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, indicati nell' autodichiarazione (vedi fac-simile n. 1)

Richiesta all' Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione alla sede dell'operatore economico (vedi fac-simile n. 2)

Richiesta del Documento di verifica Autocertificazione Impresa, da effettuare telematicamente sul sito VerifichePA (<https://verifichepa.infocamere.it>), al quale ciascuna struttura dell' Ateneo dotata di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata potrà iscriversi seguendo le istruzioni riportate sul sito medesimo (le strutture dell'Amministrazione centrale potranno chiedere il login alla Direzione Gare, Contratti e Logistica)

C) Importi superiori a Euro 20.000,00 al netto dell'IVA	Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione deve procedere alla verifica di tutti i requisiti dichiarati nel DGUE e, in particolare di tutti quelli indicati ai punti A e B e dei seguenti:	DGUE
	a) rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999	Richiesta ai Servizi di collocamento mirato territorialmente competenti (vedi fac-simile n. 3)
	b) assenza di sanzioni amministrative per l'operatore economico dipendenti da reato	Richiesta del relativo certificato alla Procura della Repubblica di Pisa (vedi fac-simile n. 4)

ISTRUZIONI PER CASELLARIO ANAC

Per la consultazione del casellario ANAC (sul sito www.anticorruzione.it – Servizi – Annotazioni riservate) è necessario, come riportato nel sito:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti
- Richiedere il profilo di Consultazione Casellario Imprese dalla [pagina di creazione profili](#) a cui seguirà l'invio via e-mail del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Compilare il modulo e trasmetterlo con copia di documento d'identità all'indirizzo <http://supportcenter.anticorruzione.it/>
- [Accedere al servizio](#)

AFFIDAMENTO DI IMPORTO \leq EURO 20.000: CONTROLLI A CAMPIONE

Per gli affidamenti indicati nelle lett. A) e B), dovranno comunque essere verificati dopo la stipula del contratto, **a campione**, anche gli altri requisiti. A tal riguardo, **questa Università dovrà dotarsi di un apposito regolamento**, nel quale **definirà una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare** in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

AFFIDAMENTO DI IMPORTO \leq EURO 20.000:

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Pertanto, per questa tipologia di affidamenti (di importo inferiore ad Euro 20.000,00), il contratto stipulato dovrà contenere espresse **specifiche clausole** che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell' utilità ricevuta, nonché l' applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto (in quanto, di norma, per gli affidamenti diretti non viene richiesta la garanzia definitiva).

Fac-simili di atti:

Per l'autodichiarazione:

- a) Modello semplificato di autodichiarazione;
- b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Per le verifiche sui requisiti:

1- Lettera di richiesta di regolarità fiscale alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate;

2 - Lettera di richiesta del casellario giudiziale di persone fisiche alla Procura della Repubblica di Pisa e relativo modulo allegato da compilare per ogni persona fisica;

3 - Lettera di richiesta alla Procura della Repubblica di Pisa in merito al certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato per l'operatore economico;

4 - Lettera al competente Servizio di collocamento mirato per la verifica del rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

CONVENZIONI CONSIP – MEPA - START

Come indicato al paragrafo 1.3 delle Linee Guida, **restano fermi gli obblighi di utilizzo** di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (Convenzioni CONSIP, MEPA, START ecc.), e **“per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida”**